

Norme regionali in materia di attività culturali.

Art. 7

(Osservatorio regionale della cultura)

1. È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello sovranazionale, nazionale e in altre Regioni, redige le relazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore a servizio delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia.

(2)

3. Le funzioni di Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Servizio regionale competente in materia di statistica ovvero da Promoturismo FVG o da altro soggetto incaricato dall'Amministrazione regionale della raccolta dei dati.

(1)(3)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 42, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1 gennaio 2016.

3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 19/2021